

**Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie Locali, relativo  
all'utilizzo congiunto di personale  
tra il Comune di Busalla e l'Unione dei Comuni dello Scrivia**

L'anno duemilasedici, addì del mese di dicembre, tra :

Il **COMUNE DI BUSALLA** (C.F Ente 80007490107), rappresentato dal Sindaco Sig. MAIERON Loris, nato a Busalla il 05.04.1962, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

**E**

**L'UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA**, rappresentata dall'Ing. MAIERON Loris – Presidente pro-tempore, nato a Busalla il 05.04.1962 - (C.F./P.IVA Ente 02252280991), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in forza della deliberazione della Giunta dell'Unione n. 36 del 19/12/2016, esecutiva ai sensi di legge;

**PREMESSO** che:

- ✓ a decorrere dal 1° luglio 2016, con convenzione perfezionata in data 5 agosto 2016, i Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, hanno provveduto a trasferire in delega all'Unione dei Comuni dello Scrivia, le funzioni proprie dell'Ambito Territoriale Sociale n.37
- ✓ l'art. 20 comma 1 della citata convenzione, stabilisce come *“In attesa della definitiva organizzazione della struttura amministrativa dell'Unione dei Comuni, per la gestione delle attività dell'Ambito Territoriale Sociale n.37, l'Unione si avvarrà delle prestazioni del personale già utilizzato dai Comuni di Busalla e Ronco Scrivia, nella misura del 100% delle prestazioni già previste presso l'ATS medesimo. L'Unione, per tale collaborazione, a seguito della stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'ex-art.14 CCNL, riconoscerà ai Comuni di Busalla e di Ronco Scrivia, un rimborso pari al 100% della prevista retribuzione del citato CCNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali, ivi comprese le spettanze relative dell'indennità di posizione e di risultato dei Responsabili, secondo le previsioni convenzionali delle prestazioni svolte presso l'ATS.”*;
- ✓ con apposite convenzioni ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 del comparto “Regioni-Autonomie Locali”, sono stati successivamente stabilite le modalità di utilizzo congiunto di personale tra i Comuni di Busalla e Ronco Scrivia e l'Unione dei Comuni dello Scrivia;
- ✓ che detti rapporto sono in imminente scadenza al 31.12.2016;

**CONSIDERATO** che, in attesa della definizione della struttura organizzativa dell'Unione, il ricorso all'utilizzo degli accordi convenzionali ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004, appare lo strumento più adeguato a garantire il funzionamento dei servizi attivati dall'Ente comprensoriale, in funzione delle deleghe trasferite allo stesso dai Comuni;

**TENUTO CONTO** che la diversa organizzazione avviata sulle strutture dell'Ente, rispetto agli accordi in scadenza, non rende necessario all'Unione richiedere al Comune di Busalla di avvalersi delle prestazioni di personale del Servizio Ragioneria del Comune di Busalla come precedentemente previsto nella convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 sottoscritta e in scadenza il 31.12.2016;

**VISTO** l'art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, il quale prevede che:

- ✓ al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza; la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- ✓ L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

**CONSIDERATO** altresì che l'art.34, comma 13, della legge n.289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

si stipula e si conviene quanto segue:

**ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento**

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, di personale dipendente in servizio presso il Comune di Busalla.
2. La convenzione è finalizzata a soddisfare l'esigenza dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, costituire una struttura organizzativa dedicata alla gestione delle attività delegate dai Comuni, per la gestione delle attività dell'Ambito Territoriale Sociale n.37.
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

**ART. 2 – Durata della Convenzione**

1. La durata della convenzione è fissata dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
2. La convenzione potrà essere rinnovata, previa intesa tra le Amministrazioni.

**ART. 3 – Individuazione del personale e tempo di lavoro di assegnazione**

1. La presente convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 2004, individua l'assegnazione all'Unione dei Comuni dello Scrivia, in via temporanea e parziale, del personale del Comune di Busalla, già utilizzato nella misura del 100% delle prestazioni previste presso l'ATS n.37.
2. Le mansioni del personale individuato e oggetto della presente convenzione, riguardano le mansioni, le funzioni ed i servizi relativi l'ATS n.37 che il dipendente già assolve e ha assolto, presso il Comune di Busalla e che pertanto, il dipendente andrebbe a ricoprire per entrambe le Amministrazioni.
3. Il personale individuato in base alla presente convenzione per l'utilizzo congiunto, tra Unione e Comune di Busalla , risulta essere:

Nome Cognome	Categoria/voci rimborso	% partecipazione ATS
Torrielli Alessia	Cat. D (C>NNL+ P.O. + oneri)	85%
Corradi Anna Maria	Cat. C (C>NNL+ oneri)	85%
Navone Maria Rina	Cat. C (C>NNL+ oneri)	10%
Perboni Maria Carla	Cat. C (C>NNL+ oneri)	65%

4. Le prestazioni lavorative del personale individuato nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo saranno effettuate sistematicamente secondo gli aspetti organizzativi di miglior funzionamento secondo le esigenze dei servizi.

5. La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro dell'Unione e del Comune di Busalla, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti degli Enti, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

#### **ART. 4– Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti**

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

2. La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Busalla cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

3. L'utilizzo del personale del Comune di Busalla, da parte dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, comporterà da parte della stessa, un rimborso pari alla quota delle prestazioni previste presso l'ATS n.37° favore degli altri Enti, comprensivo della prevista retribuzione del CNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali, ivi comprese le spettanze relative dell'indennità di posizione e di risultato del Responsabile, secondo le previsioni convenzionali delle prestazioni svolte presso l'ATS.

4. Il Comune di Busalla provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente per le prestazioni svolte a favore dell'Unione dei Comuni e, al recupero della spesa a carico dell'Unione.

5. L'Unione dei Comuni si impegna a rimborsare il Comune di Busalla, entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data della relativa richiesta.

6. Il Comune di Busalla e l'Unione dei Comuni, concordano comunque la possibilità di prevedere, in sede di liquidazione delle spettanze dovute, di procedere all'eventuale compensazione tra crediti e debiti tra le rispettive Amministrazioni, secondo appositi accordi tra le parti.

#### **ART. 6– Ferie e Malattia**

1. Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente all'Amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dall'Unione dei Comuni dello Scrivia saranno comunicate al Servizio Finanziario del Comune di Busalla, che provvederà al computo totale delle ferie, avendo cura di computare una sola giornata di ferie pur essendo l'orario giornaliero articolato altra le due amministrazioni e soggetto a due autorizzazioni.

2. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Busalla che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia all'Unione dei Comuni dello Scrivia.

#### **ART. 7–Risoluzione**

1. La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- ✓ per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- ✓ per scadenza della presente convenzione;
- ✓ per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- ✓ recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;

2. La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 30 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

**ART. 8– Norme finali**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.

2. Qualora esigenze funzionali od operative rendessero necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riguardo al soggetto individuato, al tempo di lavoro, alla modalità di utilizzo e ai rapporti finanziari, le Amministrazioni provvederanno all'approvazione delle modifiche opportunamente concordate, attraverso le stesse modalità di approvazione.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 24.04.1986, n. 131, ed è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi, così come previsto dall'art.15 comma 2 bis della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e s.m.i. La conservazione dell'originale sottoscritta, avverrà a cura del Comune di Busalla.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Busalla  
IL SINDACO  
(Loris Maieron)

Per l'Unione dei Comuni dello Scivia  
IL PRESIDENTE  
(Loris Maieron)

**Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie Locali, relativo  
all'utilizzo congiunto di personale  
tra il Comune di Ronco Scrivia e l'Unione dei Comuni dello Scrivia**

L'anno duemilasedici, addì \_\_\_\_\_ del mese di dicembre, tra :

Il **COMUNE DI RONCO SCRIVIA** (C.F Ente 00705520104), rappresentato dal Sindaco Sig.ra OLIVERI Rosa, nata a Ronco Scrivia il 16.06.1961, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

**E**

**L'UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA**, rappresentata dall'Ing.MAIERON Loris – Presidente pro-tempore, nato a Busalla il 05.04.1962 - (C.F./P.IVA Ente 02252280991), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in forza della deliberazione della Giunta dell'Unione n. 36 del 19/12/2016, esecutiva ai sensi di legge;

**PREMESSO** che:

- ✓ a decorrere dal 1° luglio 2016, con convenzione perfezionata in data 5 agosto 2016, i Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, hanno provveduto a trasferire in delega all'Unione dei Comuni dello Scrivia, le funzioni proprie dell'Ambito Territoriale Sociale n.37
- ✓ l'art. 20 comma 1 della citata convenzione, stabilisce come *"In attesa della definitiva organizzazione della struttura amministrativa dell'Unione dei Comuni, per la gestione delle attività dell'Ambito Territoriale Sociale n.37, l'Unione si avvarrà delle prestazioni del personale già utilizzato dai Comuni di Busalla e Ronco Scrivia, nella misura del 100% delle prestazioni già previste presso l'ATS medesimo. L'Unione, per tale collaborazione, a seguito della stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'ex-art.14 CCNL, riconoscerà ai Comuni di Busalla e di Ronco Scrivia, un rimborso pari al 100% della prevista retribuzione del citato CCNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali, ivi comprese le spettanze relative dell'indennità di posizione e di risultato dei Responsabili, secondo le previsioni convenzionali delle prestazioni svolte presso l'ATS."*;
- ✓ con apposite convenzioni ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 del comparto "Regioni-Autonomie Locali", sono stati successivamente stabilite le modalità di utilizzo congiunto di personale tra i Comuni di Busalla e Ronco Scrivia e l'Unione dei Comuni dello Scrivia;
- ✓ che detti rapporto sono in imminente scadenza al 31.12.2016;

**CONSIDERATO** che, in attesa della definizione della struttura organizzativa dell'Unione, il ricorso all'utilizzo degli accordi convenzionali ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004, appare lo strumento più adeguato a garantire il funzionamento dei servizi attivati dall'Ente comprensoriale, in funzione delle deleghe trasferite allo stesso dai Comuni;

**VISTO** l'art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, il quale prevede che:

- ✓ al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per

periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza; la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

- ✓ L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

**CONSIDERATO** altresì che l'art.34, comma 13, della legge n.289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

si stipula e si conviene quanto segue:

#### **ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento**

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, di personale dipendente in servizio presso il Comune di Ronco Scrivia.
2. La convenzione è finalizzata a soddisfare l'esigenza dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, costituire una struttura organizzativa dedicata alla gestione delle attività delegate dai Comuni, per la gestione delle attività dell'Ambito Territoriale Sociale n.37.
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

#### **ART. 2 – Durata della Convenzione**

1. La durata della convenzione è fissata dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
2. La convenzione potrà essere rinnovata, previa intesa tra le Amministrazioni.

#### **ART. 3 – Individuazione del personale e tempo di lavoro di assegnazione**

1. La presente convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 2004, individua l'assegnazione all'Unione dei Comuni dello Scrivia, in via temporanea e parziale, del personale del Comune di Ronco Scrivia, già utilizzato nella misura del 100% delle prestazioni previste presso l'ATS n.37.
2. Le mansioni del personale individuato e oggetto della presente convenzione, riguardano le mansioni, le funzioni ed i servizi relativi l'ATS n.37 che il dipendente già assolve e ha assolto, presso il Comune di Ronco Scrivia e che pertanto, il dipendente andrebbe a ricoprire per entrambe le Amministrazioni.
3. Il personale individuato in base alla presente convenzione per l'utilizzo congiunto, tra Unione e Comune di Ronco Scrivia, risulta essere:

<b>Nome Cognome</b>	<b>Categoria/voci rimborso</b>	<b>% partecipazione ATS</b>
Merlo Valentina	Cat. D (CNNL+ oneri)	60%
Dellepiane Michela	Cat. D (CNNL+ oneri)	95%

4. Le prestazioni lavorative del personale individuato nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo saranno effettuate sistematicamente secondo gli aspetti organizzativi di miglior funzionamento secondo le esigenze dei servizi.

5. La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro dell'Unione e del Comune di Ronco Scrivia, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti degli Enti, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

#### **ART. 4– Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti**

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Ronco Scrivia cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.
3. L'utilizzo del personale del Comune di Ronco Scrivia, da parte dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, comporterà da parte della stessa, un rimborso pari alla quota delle prestazioni previste presso l'ATS n.37° favore degli altri Enti, comprensivo della prevista retribuzione del CNNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali, secondo le previsioni convenzionali delle prestazioni svolte presso l'ATS.
4. Il Comune di Ronco Scrivia provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente per le prestazioni svolte a favore dell'Unione dei Comuni e, al recupero della spesa a carico dell'Unione.
5. L'Unione dei Comuni si impegna a rimborsare il Comune di Ronco Scrivia, entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data della relativa richiesta.
6. Il Comune di Ronco Scrivia e l'Unione dei Comuni, concordano comunque la possibilità di prevedere, in sede di liquidazione delle spettanze dovute, di procedere all'eventuale compensazione tra crediti e debiti tra le rispettive Amministrazioni, secondo appositi accordi tra le parti.

#### **ART. 5– Ferie e Malattia**

1. Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente all'Amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dall'Unione dei Comuni dello Scrivia saranno comunicate al Servizio Finanziario del Comune di Ronco Scrivia, che provvederà al computo totale delle ferie, avendo cura di computare una sola giornata di ferie pur essendo l'orario giornaliero articolato altra le due amministrazioni e soggetto a due autorizzazioni.
2. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Ronco Scrivia che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia all'Unione dei Comuni dello Scrivia.

#### **ART. 6–Risoluzione**

1. La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:
  - ✓ per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
  - ✓ per scadenza della presente convenzione;
  - ✓ per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
  - ✓ recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
2. La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 30 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

#### **ART. 7– Norme finali**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
2. Qualora esigenze funzionali od operative rendessero necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riguardo al soggetto individuato, al tempo di lavoro, alla modalità di

utilizzo e ai rapporti finanziari, le Amministrazioni provvederanno all'approvazione delle modifiche opportunamente concordate, attraverso le stesse modalità di approvazione.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 24.04.1986, n. 131, ed è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi, così come previsto dall'art.15 comma 2 bis della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e s.m.i. La conservazione dell'originale sottoscritta, avverrà a cura del Comune di Ronco Scrivia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Ronco Scrivia  
LA SINDACO  
(Rosa Oliveri)

Per l'Unione dei Comuni dello Scrivia  
IL PRESIDENTE  
(Loris Maieron)